

Appello Bari, sez. lav., 6 maggio 2019, n. 1121. Pres. Sebastiano. Rel. Deceglie.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 9.03.2017 il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva integralmente la domanda proposta dall'avv. X. X. Ge. e, per l'effetto, dichiarava l'insussistenza dell'obbligo della sua iscrizione alla gestione separata, annullava il provvedimento d'iscrizione d'ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 2009 ed ordinava all'INPS di provvedere alla sua cancellazione.

Il tutto sulla scorta dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, il quale era stato oggetto di interpretazione autentica tramite l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella legge n. 111/2011, rilevando all'uopo che i professionisti, avvocati del libero foro, sono già iscritti ad una loro Cassa di previdenza, cui sono tenuti a versare i relativi contributi, pur godendo della possibilità, da verificare anno per anno, di non procedere al versamento di somme a tale titolo ove non abbiano percepito redditi o li abbiano percepiti in misura inferiore ad un determinato limite.

Con ricorso del 20.07.2017 l'INPS ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado.

Con un complesso motivo di gravame l'INPS ha lamentato, in sintesi, l'errata interpretazione dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 nonché dell'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella L. n. 111/2011, propugnandone un'interpretazione in forza della quale sarebbero tenuti all'iscrizione alla gestione separata tutti coloro che, pur svolgendo un'attività di lavoro autonomo iscrivibile ad appositi albi professionali, non siano tenuti - come nel caso di specie - al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o Regolamenti; ha evidenziato all'uopo che, nella specie, il predetto professionista non aveva pacificamente raggiunto il livello reddituale minimo che determinava (all'epoca) obbligatoriamente l'iscrizione alla Cassa Forense, reddito al di sotto del quale sussisteva solo l'obbligo del versamento del c.d. contributo integrativo (allora pari al 2% sull'imponibile in fattura, con diritto di rivalsa sul cliente).

In secondo luogo, l'INPS ha ribadito la legittimità dell'importo richiesto a titolo di somme aggiuntive, evidenziando che le stesse sono dovute quale conseguenza automatica dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva.

L'avv. X. X. Ge. ha resistito al gravame con apposita memoria, contestandone la fondatezza e reiterando l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del credito contributivo ex adverso azionato.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

L'appello é fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

Recita l'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995: "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".

Su questo contesto normativo, come osservato anche dal Tribunale, è poi intervenuto l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella L. n. 111/2011, che al comma 12 prevede: "L'articolo

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".

È in questo quadro generale che va esaminata la citata disposizione di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 111/2011).

La Suprema Corte, con alcune recenti sentenze (si vedano Cass., n. 519 del 2019 e Cass., n. 32608 del 2018, che confermano un orientamento avviato da Cass., n. 32167/2018) ha osservato che:

- con la creazione nel 1995 della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro, cioè, che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione, per cui nella gestione separata l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore provvidenzialmente scoperto i conferimenti alla gestione separata hanno il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro, sicché la nuova tutela previdenziale può quindi essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;

- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del T.U.I.R., della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per quanti non lo sono;

- le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate, e cioè : a) una contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza; b) la mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'A.G.O., anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c) la negazione del principio dell'attività prevalente., sicché nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti;

- il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed all'entità dei medesimi, che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003 (si veda infra);

- la copertura previdenziale realizzata attraverso l'istituzione della Gestione separata non è dunque limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele

assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

- la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde dunque ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti;

- in altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale ...A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000...) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco; ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad un'altra gestione, tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di un obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del 2004 risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000,00 euro.

Si tenga conto all'uopo che la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e che, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.

Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare e, quindi, ad un criterio di cassa.

Sulla scorta di tali premesse la Suprema Corte ha dunque esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011 (si veda sopra) - emanato, come si è detto sopra, al fine di chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata (trattasi dei ".... soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11...") - pervenendo alla condivisibile conclusione che, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, come chiarita dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, sicché □ la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento

delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS□.

La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che (Cass. n. 10396 del 2009) dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato.

Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (si vedano la L. n. 228 del 2012 e la L. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può di certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata.

Per le ragioni sin qui esposte e con precipuo riferimento al caso di specie, va rilevato che, come osservato dalla Suprema Corte, neppure conta quindi se l'istante abbia svolto o meno attività sporadica di praticante avvocato, atteso che, in forza della normativa indicata, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro (situazione che ricorre nel caso di specie, in cui l'appellato ha dichiarato un reddito superiore alla fascia di esenzione), sempre che, ovviamente, non fossero tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense ed obbligati per questo al versamento del contributo soggettivo nei termini già detti (non essendo neppure sufficiente il versamento di un contributo integrativo); eventualità, questa, che però è del tutto esclusa nella presente causa.

Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione, reiterata in questa sede dall'appellato, va osservato che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 R. d. L. n. 1827/1935).

In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".

Tali termini risultano evidenziati dalle circolari INPS e dai vari D.P.C.M. che si sono succeduti nel tempo in subiecta materia, ovvero: 20 giugno 2006 per il saldo 2005 (si veda la circolare n.

75 del 23.5.2006); 9 luglio 2007 per il saldo 2006 (si vedano la circolare INPS n. 92 del 12.6.2007 ed il successivo D.P.C.M. 14.6.2007); 16 giugno 2008 per il saldo 2007 (si veda la circolare n. 64 del 5.6.2006); 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (si vedano la circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché il D.P.C.M. 4.6.2009); 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (si vedano la circolare n. 73 del 14.6.2010 nonché il D.P.C.M. 10.6.2010); 16 giugno 2011, slittato al 6.7.2011 per il saldo 2010 senza alcun pagamento aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 12.5.2011, pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 111 del 14.5.2011 (si veda la circolare n. 84 del 13.6.2011); 18 giugno 2012, slittato al 9.7.2012 per il saldo 2011 senza alcun pagamento aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6.6.2012, pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 135 del 12.6.2012 (si veda la circolare n. 90 del 27.6.2012).

In relazione ai differimenti previsti dai citati D.P.C.M. 14.6.2007, 14.6.2009 e 10.6.2010, essi si applicano indistintamente ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 - convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (circostanza pacifica nel caso di specie).

In materia si veda, da ultimo, Cass. n. 27950/2018 che, in relazione alla contribuzione dovuta per il 2004, ha osservato come il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, del D.p.R. n. 435/2011, nel testo *ratione temporis* vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti nella medesima decisione, ricordando altresì che anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

È stata in conclusione ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientrano l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Per cui, posto che la contribuzione oggetto di causa riguarda l'anno 2009 e che la medesima doveva essere versata, per tutto quanto sopra esposto, entro il 6.07.2010, da considerarsi dunque *dies a quo* del quinquennio prescrizione, si deve concludere che la notifica del primo atto di costituzione in mora (rappresentato dalla comunicazione dell'11.06.2015), siccome intervenuta in data 30.06.2015, risulta idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale vigente in subiecta materia.

Si osserva infine che non rilevano, al fine di procrastinare il *dies a quo* del termine prescrizione di cui sopra, le proroghe annualmente concesse dall'INPS in sede di circolari interne (termine ulteriore di trenta giorni per versare la contribuzione, maggiorata però di un'ulteriore somma pari alla 0,40% espressamente dovuta a titolo di interessi corrispettivi), in quanto, ex art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi maturano solo su crediti (già) liquidi ed esigibili.

Se dunque il credito risultava già esigibile dalla data del 6.07.2010, si deve concludere che la prescrizione decorre sin dalla scadenza di detto primo termine, a prescindere dalle ridette proroghe.

In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.

Resta assorbita ogni altra questione.

L'originaria incertezza della materia

- sulla quale solo di recente v'è stato l'intervento nomofilattico della Suprema Corte - costituisce una grave ed eccezionale ragione di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari

- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS, con ricorso depositato il 20.07.2017 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 9.03.2017, nei confronti di Ge. X. X. così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Bari, il 29.04.2019

Depositata in Cancelleria il 06.05.2019